

del 27 aprile 2024



Sicurezza: apertura Rinnovo Contratto con fibrillazione e tavolo separati

“Si è svolto mercoledì 24 a Palazzo Vidoni, un incontro presieduto dal Ministro della P.A. Zangrillo, con la presenza dei Ministri competenti per materia del Comparto Sicurezza e Difesa, e per la prima volta, con la presenza dei sindacati delle Forze Armate e Forze di Polizia militari.

I lavori si sono aperti all’insegna di importanti fibrillazioni: la contestazione dei sindacati maggioritari, in rappresentanza dell’80% dei poliziotti, ha riguardato il rispetto delle relazioni sindacali per il mancato riconoscimento del ruolo dei rappresentanti del personale di polizia, che hanno chiesto tavoli negoziali separati tra Forze di Polizia Civili e Militari ma, soprattutto, pesa l’assenza delle necessarie risorse, indispensabili a garantire la funzionalità del sistema, quali ad esempio gli straordinari. L’ora di lavoro straordinario è sottopagata, come già sottolineato dal Premier on. Meloni, pur di fronte a turni sempre più lunghi e massacranti imposti per la carenza di organico; un organico che continua inesorabilmente ad assottigliarsi a causa dei pensionamenti, e per l’incapacità di sopperire e formare poliziotti per il naturale turn over. Il lavoro in straordinario non può essere pagato – sottolineano i leader sindacali – anche dopo due anni.

Frizioni anche per i fondi per la operatività finalizzati a riconoscere il disagio e i servizi di prossimità con i cittadini, così come la tutela legale e sanitaria, e l’apertura del tavolo di confronto per la previdenza dedicata, atteso che sono trascorsi oltre 25 anni senza poter attivare quella complementare, per mancanza di fondi. Aspetto quest’ultimo che ha creato un grave vulnus economico per i destinatari. Infine la mancata riconvocazione del tavolo dell’area dirigenziale per la definizione del primo contratto dei dirigenti aperto sette anni fa e mai chiuso per mancanza di fondi: una cosa inammissibile. A conclusione dei lavori, non si sono dipanate le frizioni. Auspichiamo, che nella prossima convocazione dell’8 maggio, ci siano elementi risolutivi che possano farci meglio comprendere come affrontare la criticità rappresentate”.

Siulp Siap Fsp Coisp Sappe Sinappe Ussp Fns-Cisl

I Benefici riconosciuti per le vittime del servizio e del dovere

L’esigenza di una protezione aggiuntiva nei confronti delle forze dell’ordine e, più in generale, dei dipendenti pubblici che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività ha, nel tempo, indotto il legislatore a legiferare in favore delle “Vittime del Dovere” nel senso del riconoscimento, a detta categoria di persone, di una serie di vantaggi economici aggiuntivi rispetto alla generica causa di servizio (es. equo indennizzo, pensione privilegiata, assegni accessori, eccetera). Tali benefici sono stati

introdotti a partire dagli anni '80 per poi consolidarsi, in particolare, con la legge 266/2005 che ha perseguito l'obiettivo di armonizzare tale normativa con la più recente riguardante le cd. vittime del terrorismo.

L'articolo 3 della legge 466/1980 ha incluso, in un primo tempo, nelle vittime del dovere:

- a) i magistrati ordinari;
- b) militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;
- c) vigili del fuoco;
- d) gli appartenenti alle Forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un'invalità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.
- e) il successivo art. 1, co. 562 della legge 266/2005 ha ulteriormente esteso la categoria ricomprendendo in essa tutti i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d'eventi verificatesi:
 - 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
 - 2) nello svolgimento di servizi d'ordine pubblico;
 - 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
 - 4) in operazioni di soccorso;
 - 5) in attività di tutela della pubblica incolumità;
 - 6) a causa d'azioni in situazioni d'impiego internazionale, non necessariamente ostili.

Il comma 563 del già menzionato articolo 1 della legge 266/2005 ha, infine, introdotto la categoria dei cd. equiparati alle vittime del dovere individuando in essi coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

La legge 266/2005 ha stabilito il principio della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo alle vittime del dovere, ovvero ai famigliari superstiti, avvenuta con il DPR 7 luglio 2006, n. 243. Attualmente, pertanto, i benefici consistono nella liquidazione, a partire dal 1° gennaio 2007, di una speciale elargizione pari a 2 mila euro per ogni punto percentuale di invalidità entro un massimo di 200mila euro. In caso di decesso la speciale elargizione viene erogata, nella misura di 200mila euro, nei confronti dei superstiti della vittima.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati con una invalidità non inferiore al 25% ed ai loro familiari superstiti in caso di decesso, oltre alla speciale elargizione, spetta uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 mensili e l'assegno vitalizio non reversibile, corrisposto a partire dal 26 agosto 2004, pari a 258,23 euro al mese (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, co. 1 del DPR citato).

Le citate provvidenze economiche sono esenti da Irpef e sono soggette, una volta attribuite, alla normale perequazione annuale in materia di pensioni. I benefici vengono concessi su domanda degli interessati, da presentare alle rispettive amministrazioni d'appartenenza. In caso di decesso della vittima del dovere portatrice di invalidità non inferiore al 25%, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (coniuge, figli minori o maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi e a carico) sono attribuite, inoltre, due annualità del trattamento di reversibilità, comprensive della 13^a mensilità.

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere porta con sé ulteriori vantaggi non previsti, ad esempio, con il generico accertamento della causa di servizio.

In particolare, dal 1° gennaio 2017, la legge di bilancio 2017 ha provveduto alla cancellazione dell'Irpef in modo generalizzato sulle pensioni dirette ed indirette di natura privilegiata (cfr: messaggio INPS 3274/2017) conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere, con la sola eccezione della doppia annualità che resta soggetta al prelievo IRPEF (Messaggio INPS 1412/2017; Circolare Inpdap 18/2011).

Alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati spetta inoltre:

- 1) l'esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
- 2) l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
- 3) l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
- 4) l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
- 5) l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
- 6) la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale, intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.

In aggiunta ai benefici già menzionati, l'articolo 82 della legge 388/2000 riconosce ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e i superstiti degli stessi uccisi nelle medesime circostanze, la facoltà di opzione, sia per l'invalido che per i superstiti aventi diritto alla speciale elargizione, per un assegno vitalizio, in luogo della stessa (artt. 3 e 5 della legge 302/1990).

Altra differenza riguarda l'assegno vitalizio non reversibile spettante all'invalido o ai superstiti in aggiunta alla speciale elargizione. Tale prestazione è corrisposta nei confronti di tali categorie nella misura maggiorata pari a 500 euro al mese, prevista per le cd. vittime del terrorismo.

Un ulteriore beneficio è previsto dagli articoli 1897 e 2183 del Dlgs 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare che ha recepito quanto previsto dall'art. 93, co. 6 del DPR 1092/1973) in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia caduti per il compimento di azioni terroristiche criminose o vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. A tali soggetti l'ordinamento riconosce, in luogo della pensione privilegiata indiretta, il trattamento di attività in misura pari al trattamento complessivo retributivo percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d'attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati. Analogo trattamento è riconosciuto anche ai superstiti dei magistrati caduti vittime di attentati terroristici o azioni criminose comunque connesse alle funzioni esercitate (ex articolo 1 della legge 437/1978).

Compatibilità dell'indennità di accompagnamento con i redditi da lavoro e con l'assegno di inclusione

Un nostro assiduo lettore ci chiede se l'esercizio di una attività dipendente o autonoma di tipo lavorativo da parte del figlio disabile al 100% con accompagnamento possa comportare la perdita dell'indennità di accompagnamento.

Al riguardo l'INPS, nelle pagine online dedicate sul proprio sito a questa prestazione precisa che l'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma. Questo perché l'indennità di che trattasi è un ammortizzatore sociale regolato dalla legge 18/1980, che non prevede alcuna norma di incompatibilità con prestazioni lavorative.

In altri termini, l'assegno di accompagnamento non esclude questa possibilità, e, ricorrendo tutti gli altri requisiti, sarà possibile anche fruire dell'Assegno di inclusione, partecipare a progetti di inserimento lavorativo e accedere a un'occupazione stabile attraverso un centro per l'impiego.

Lo stesso assegno di Inclusione, che dal primo gennaio 2024 ha sostituito il reddito di cittadinanza, è cumulabile con l'indennità di accompagnamento per i disabili atteso che il DL 48/2023, all'articolo 11, fra gli aventi diritto annovera le persone con disabilità. Le indicazioni operative per ottenerlo sono contenute nella circolare INPS 105/2023.

Bonus Mobili anche per impianti fotovoltaici

L'installazione di pannelli fotovoltaici oltre a consentire l'accesso alla detrazione del 50% permette anche di ottenere il Bonus Mobili.

Per accedere all'agevolazione, però, è necessario che gli interventi mirati a ottenere risparmio energetico siano di manutenzione straordinaria, se effettuati su singole unità immobiliari residenziali.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito questa possibilità, sottolineando come l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili su singole unità immobiliari residenziali permetta anche di usufruire della detrazione per l'acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici.

Il bonus nel 2024 consiste in una detrazione IRPEF del 50% su un importo massimo di 5mila euro per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, la classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, la classe F per frigoriferi e congelatori.

La detrazione per il Bonus Mobili va ripartita tra coloro che hanno sostenuto le spese e si detrae in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo.

Certificati elettorali online su ANPR

Attraverso il portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, dal 4 marzo 2024 è possibile accedere alle nuove funzionalità disponibili grazie all'attività di integrazione delle liste elettorali con i dati anagrafici già presenti in ANPR.

In futuro, la stessa integrazione permetterà di attivare il "Certificato elettorale Digitale" in sostituzione delle tessere elettorali cartacee.

Il portale permette di ottenere facilmente due tipologie di certificati elettorali: precisamente di godimento dei diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali.

È possibile richiedere i certificati singolarmente o in forma contestuale, ottenendo le diverse tipologie di dati in un unico certificato rilasciato in formato Pdf non modificabile con il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente".

Ogni certificato, inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno, volti a garantirne l'autenticità, l'integrità e il non ripudio. Per richiedere i certificati è necessario accedere all'area riservata.

Via libera del Garante alle nuove regole di rilevamento dei limiti di velocità con autovelox

Il Garante per la Privacy ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, che impone alcune limitazioni alla rilevazione degli eccessi di velocità tramite autovelox.

In primis, sarà consentito l'impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, solo se dotati di una funzione che oscura le immagini delle persone a bordo.

Le foto e i video finora allegati alle multe stradali inviate agli automobilisti non saranno più inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo insieme al verbale di constatazione della violazione, ma messe a disposizione del destinatario solo su sua richiesta.

Saranno comunque oscurati e resi irriconoscibili eventuali soggetti terzi comprese le targhe di altri veicoli ripresi.

Le immagini, infine, potranno essere memorizzate solo in caso di infrazione e potranno essere conservate per il tempo strettamente necessario all'applicazione delle multe e alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Bonus prima casa e abitazioni di lusso

Un nostro affezionato lettore ci chiede di chiarire quando una Abitazione può essere definita di lusso.

La definizione di abitazione di lusso è contenuta nel DM 1072/1969, che all'articolo 6 definisce come tale quella con superficie superiore a 240 metri quadrati e all'articolo 5 cataloga nello stesso modo le abitazioni con superficie superiore a 200 metri quadri e una parte esterna grande almeno sei volte quella coperta.

Questi due requisiti sono alternativi e quindi, se un'unità immobiliare possiede il secondo, viene considerata di lusso anche se la superficie dell'abitazione è inferiore ai 240 metri quadri.

La precisazione arriva dalla sentenza n. 33699 del 4 dicembre 2023 della Corte di Cassazione che si è pronunciata in merito a un caso di revoca delle agevolazioni fiscali su una casa non accatastata come di lusso.

Il contribuente riteneva che la sua abitazione non fosse di lusso perché di metratura inferiore a 240 metri quadri, rientrando nella sola condizione di cui all'articolo 6.

La Cassazione ha invece chiarito che la norma di riferimento è costituita dall'articolo 6, applicabile indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o singole unità abitative.

Prescrizione crediti lavoro

Alcuni nostri lettori ci chiedono qual è il termine entro il quale possono richiedere il pagamento di emolumenti accessori della retribuzione non corrisposti.

La prescrizione dei crediti di lavoro è di 5 anni, così come precisato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1959 del 30 settembre 2022: "per i crediti di lavoro che possono formare oggetto di diffida accertativa ex art. 12 D.Lgs. n. 124/2004, il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro".

In precedenza, con la nota 595 del 23 gennaio 2022, lo stesso Ispettorato aveva affermato la decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro anche in costanza di rapporto, facendo riferimento al primo giorno utile per far valere il diritto di credito.

Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione è, però, intervenuta con un nuovo orientamento interpretativo, stabilendo che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nella citata sentenza si legge: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Tale pronuncia non si applica ai rapporti di pubblico impiego, per i quali invece il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizierà a decorrere in costanza di rapporto.

Prima della riforma introdotta dalla Legge Fornero del 2012, poi seguita dal Jobs Act nel 2015, la prescrizione dei crediti da lavoro per i lavoratori dipendenti decorreva in costanza di rapporto. Questo perché, nel caso in cui il lavoratore fosse stato licenziato, la tutela prevista era sempre la reintegra in azienda e il pagamento di tutti gli stipendi dal licenziamento al ripristino del rapporto.

Quando ci si riferisce ai crediti da lavoro si parla di diverse tipologie retributive che il lavoratore ha maturato nel corso di vari anni di attività e che gli spettano di diritto, ma che non gli sono mai stati corrisposti.

Ecco, in sintesi, tutti gli elementi che vanno a costituire la retribuzione del dipendente:

- stipendio mensile;
- Compensi per lavoro straordinario;
- compenso per festività non goduta;
- compensi relativi a ferie, permessi e mensilità aggiuntive (ovvero la tredicesima e la quattordicesima);
- TFR (Trattamento di fine rapporto), ovvero la prestazione a cui ha diritto il lavoratore dopo la fine del rapporto professionale;
- premi e bonus di varia natura (per esempio quelli di fedeltà o quelli legati a risultati e performance del dipendente);
- indennità varie;
- arretrati conseguenti a rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Quando un debito non viene pagato entro i termini stabiliti, il creditore può far valere il proprio diritto di credito intraprendendo diverse azioni legali per il recupero crediti.

